CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
16/06/2016 U-ss/3447/2016

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n.747 /XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

OGGETTO: Procedura rinnovo autorizzazione attività Formazione.

Per opportuna informazione si trasmette la comunicazione inviata ai Provider che faranno richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento di attività formativa, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, (pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013).

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.tuttoingegnere.it

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

presso il
Ministero della Giustizia

PROVIDER

OGGETTO: Procedura rinnovo autorizzazione attività Formazione.

Nel corso del 2016 scadranno le autorizzazioni concesse sulla base dell'art. 7 comma 4 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, (pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013), che, per comodità, si riporta in calce.

Questo Consiglio Nazionale, sentito anche il Ministero della Giustizia, ha ritenuto di procedere al rinnovo con una procedura semplificata.

Pertanto, verificata ex novo la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione, il Consiglio, con propria delibera, disporrà il rinnovo dell'autorizzazione previo pagamento dei diritti di Segreteria.

Nei casi di rinnovo a parità di condizioni, non sarà necessario acquisire una seconda volta il parere vincolante del Ministero della Giustizia che, tuttavia, sarà reso edotto.

Qualora i requisiti o le caratteristiche siano mutati rispetto al momento dell'autorizzazione, si dovrà seguire la procedura ordinaria (art. 7, comma 4 Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale).

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

Art. 7 comma 4. *"La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNI, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante di cui al comma 1; agli istanti viene comunicata, a cura del CNI, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNI autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata; l'elenco delle istanze accolte viene pubblicato sul sito internet del CNI. L'autorizzazione concessa ha validità biennale dalla data di delibera ed è soggetta a revoca, ove sia provato, anche mediante verifica a campione, che siano venuti meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata."*

via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.tuttoingegnere.it